

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

Corso Sangallo, 38 – 52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575/81771 – Fax. 0575/843076 – Web www.citymonte. - C.F. e P.I. 00272160516

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO OVVERO PRIVATO GRAVATO DI SERVITU' DI PASSAGGIO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)

Art. 1

(Oggetto, definizioni e tipologie)

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come “dehors”, su suolo pubblico o privato con servitù di pubblico passaggio.

2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

3. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la temporaneità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 364 giorni calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.

4. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:

- 1) tavoli e sedie;
- 2) pedane;
- 3) fioriere ed elementi di delimitazione;
- 4) ombrelloni;
- 5) tende a sbraccio;
- 6) coperture a capanno
- 7) coperture a doppia falda, a doppia cappottina, a padiglione;
- 8) strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale.

5. Gli elementi individuati al precedente comma 4 ai punti 4, 5, 6, 7, 8 sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie.

Art. 2

(Profili di regolamentazione generale per la collocazione dei “dehors”)

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di passaggio pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

Corso Sangallo, 38 – 52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575/81771 – Fax. 0575/843076 – Web www.citymonte.it - C.F. e P.I. 00272160516

2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. n. 22/01/2004, n. 42, il richiedente deve ottenere il necessario preventivo nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

3. Tutti gli elementi e le strutture che costituiscono le tipologie di “dehors” elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

Art. 3

(Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con “dehors”)

1. L'occupazione di suolo per i “dehors” deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente.

2. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

3. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

4. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.

E' comunque prevista nell'intersezione di cui sopra, in ogni caso, una dimensione minima sul marciapiede esistente a meno di mt. 1.50.

Art. 4

(Pubblicità su elementi componenti i “dehors” e tende)

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture indicate all'art. 1, comma 4.

2. Il rilascio di autorizzazioni per tende o tendoni connessi alla concessione di occupazione di suolo per “dehors” è effettuato dall'articolazione organizzativa individuata come competente in relazione agli atti concessori, secondo modalità organizzative definite con il provvedimento di

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

Corso Sangallo, 38 – 52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575/81771 – Fax. 0575/843076 – Web www.citymonte.it - C.F. e P.I. 00272160516

cui al successivo art. 13, anche con acquisizione di parere di altre articolazioni organizzative qualora le tende, i tendoni e le insegne rappresentino pubblicità dell'esercizio.

Art. 5

(Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del “dehors”)

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi:

a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 gg. prima dell'inizio lavori;

b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può aversi in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere le strutture, i costi dell'intervento di ripristino delle strutture devono essere ripartiti tra il concessionario che ha effettuato i lavori e la proprietà.

Art. 6

(Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del “dehors”)

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi.

Art. 7

(Manutenzione degli elementi dei “dehors”)

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

Corso Sangallo, 38 – 52048 Monte San Savino (AR)

Tel. 0575/81771 – Fax. 0575/843076 – Web www.citymonte.it - C.F. e P.I. 00272160516

2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

5. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di autorizzazione, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

Art. 8

(Rinnovo delle concessioni e divieto di proroga)

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio per "dehors", comunque inferiore a 364 giorni di durata, non può essere soggetta a proroga.

2. La concessione può essere rinnovata per un periodo complessivo in ogni caso non superiore a 364 giorni, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio della concessione originaria.

3. La concessione di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio per "dehors" non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi.

Art. 9

(Ritiro, revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i "dehors")

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata, con emanazione di specifico provvedimento, quando l'Amministrazione Comunale decida di utilizzare diversamente il suolo pubblico; in tal caso si provvederà ad informare tempestivamente con almeno 30 giorni di preavviso i soggetti interessati ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo relativo alle trasformazioni dell'area.

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

Corso Sangallo, 38 – 52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575/81771 – Fax. 0575/843076 – Web www.citymonte.it - C.F. e P.I. 00272160516

2. La concessione può essere ritirata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose;
- d) qualora vengano a mancare i nullaosta prescritti dall'art. 2, comma 2 del presente regolamento;
- e) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;

3. Nei casi previsti dai punti b),c),d), del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all'art. 5 e per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

Art. 10

(Caratteristiche tecniche degli elementi per la composizione dei “dehors”)

1. Con deliberazione della Giunta sono definite, per ogni tipologia di elementi per la composizione dei “dehors”, così come elencate nell'art. 1, comma 4, le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori oltre alle indicazioni dei parametri da rispettare per la loro collocazione e la griglia localizzativa.

Art. 11

(Piani di zona)

- 1. L'Amministrazione Comunale si riserva di predisporre piani di zona relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.
- 2. L'Amministrazione Comunale inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda.

Art. 12

(Limitazioni per la predisposizione di “dehors” – Aree)

1. Con propria deliberazione la Giunta individua le aree/i luoghi nei quali sono ammesse sui sedimi composizioni di elementi per i “dehors” esclusivamente corrispondenti a quanto previsto all'art. 1, comma 4, punto 1 del presente regolamento (tavoli e sedie).

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

Corso Sangallo, 38 – 52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575/81771 – Fax. 0575/843076 – Web www.citymonte.it - C.F. e P.I. 00272160516

2. La Giunta, con il medesimo provvedimento di cui al precedente comma individua altresì le aree/i luoghi nei quali sono ammessi sui sedimi composizioni di elementi per i “dehors” esclusivamente corrispondenti a quanto previsto all’art. 1, comma 4, punti 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento (tavoli e sedie, pedana con elementi di delimitazione e ombrelloni).

3. Nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura.

4. Sui sedimi di suolo pubblico in aderenza a percorsi porticati di edifici vincolati in base alla normativa sui beni culturali o classificati 1a dal P.R.G. sono ammesse composizioni di elementi per i “dehors” esclusivamente corrispondenti a quanto previsto all’art. 1, comma 4, punti 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 13

(Procedure e semplificazione)

1. Le procedure relative all’attivazione ed allo sviluppo dei procedimenti amministrativi prelusivi all’adozione dei provvedimenti di concessione di occupazione di suolo per i “dehors” sono definite con specifici atti degli organi competenti, comunque nel rispetto dei principi di semplificazione dell’attività amministrativa dettati dall’art. 20 della legge 15/03/1997, n. 59.

2. La durata del procedimento per la concessione di occupazioni di suolo pubblico per la collocazione dei “dehors” nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento è determinata in via generale in trenta giorni.

3. Per la concessione delle tipologie di “dehors” individuate ai punti 5, 6, 7, 8 del comma 4 dell’art. 1 del presente regolamento, la durata del procedimento per la concessione di occupazioni di suolo pubblico per la collocazione degli elementi precisati è determinata, in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 2 e dall’art. 6 del Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/04/1994, in sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza.

4. Le procedure definite secondo quanto previsto dal precedente comma 1 devono tener conto dei passaggi istruttori interni ed esterni all’Amministrazione Comunale, precisando i casi nei quali essi abbiano rilevanza obbligatoria.

5. In ogni caso deve essere garantita tempestiva informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo al provvedimento di concessione, qualora lo stesso presenti particolari problematiche, al fine di assicurare all’interessato l’intervento nel procedimento stesso con l’utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 14

(Sanzioni)

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

Corso Sangallo, 38 – 52048 Monte San Savino (AR)

Tel. 0575/81771 – Fax. 0575/843076 – Web www.citymonte.it - C.F. e P.I. 00272160516

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, seguendo la procedura sanzionatoria speciale prevista dal Codice della Strada.
2. Per le altre violazioni dei precetti del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis T.U.EE.LL., determinate con una sanzione edittale da Euro 25 ad Euro 500.
3. In tali ipotesi si applicano le disposizioni di procedura sanzionatoria di cui alla Legge 689/81 e L.R. 81/00.

Art. 15

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 ed al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/04/1994.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione all'installazione di tende ed insegne si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 24/04/1994.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione a lavori nel sottosuolo, si fa riferimento alla procedura approvata con determina del Responsabile del IV Settore, n. 53 del 03/03/2003 relativa a "Procedimento amministrativo relativo a domanda per occupazione di sede stradale con esecuzione di opere"

Art. 16

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti possono adeguare spontaneamente le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.
3. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo, in qualunque momento o procedere con la revoca della concessione.